



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 8333/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VI COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. n. 1649 del 17-10-06

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Commissione speciale Osservatorio contro la
camorra e la criminalità organizzata

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità"
(Reg.Gen.n.195)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.
Depositata in data 11 Settembre 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere;
Commissione Consiliare speciale Osservatorio contro la camorra e la criminalità organizzata
per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **3 OTT. 2006**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

“Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità”

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala

Ruolo Generale n.195



RELAZIONE

L'estorsione e l'usura costituiscono vincoli pesanti per lo sviluppo e l'espansione dell'economia nell'intero Mezzogiorno e nell'intero territorio campano.

Contrastare questi fenomeni delittuosi rappresenta per la Regione Campania una priorità assoluta per realizzare pienamente lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. Ciò si può realizzare, intervenendo in questa materia con leggi che si propongano di sostenere tutti i cittadini campani con strumenti di prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità organizzata e ai fenomeni di estorsione e di usura.

A circa 10 anni dall'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 contenente disposizioni in materia di usura e a quasi 7 anni dalla legge 23 febbraio 1999 n. 44 per la costituzione del Fondo di solidarietà in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, la gran parte di questi reati resta tuttora sommersa e perciò impunita.

Le sconfortanti statistiche sul numero di denunce presentate confliggono, però, in maniera stridente con l'evidenza delle indagini di polizia giudiziaria, che indicano nella pratica dell'estorsione, una delle principali fonti di guadagno delle organizzazioni criminali campane.

La modifica alla legge regionale "Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità" individua nel sostegno alle vittime della criminalità organizzata e dei reati di estorsione e di usura i primi beneficiari degli interventi di sostegno e pone le basi per sviluppare un impegno corale che coinvolga tutti i livelli di governo del territorio e le formazioni sociali.

L'obiettivo è quello di promuovere, a fianco ad un dispositivo che integri la tutela della legislazione statale e regionale a sostegno delle vittime e renda più tempestivo e pronto il ristoro dei danni materiali e morali subiti, ogni azione che, in collaborazione con le Province ed i Comuni ed avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo nazionale, sviluppi la cultura della partecipazione attiva e dell'appartenenza alla comunità ed il rispetto delle sue regole democratiche.

La modifica al terzo Titolo istituisce all'art. 7 il Fondo di solidarietà, con lo scopo di ampliare ed anticipare l'ambito di intervento in favore delle vittime, fino a prevedere forme di tutoraggio sociale. Il Fondo è destinato a sostenere anche quelle iniziative che si propongano di sviluppare la coscienza civile e migliorare le condizioni di sicurezza, attraverso la promozione ed il sostegno dell'associazionismo, la diffusione della cultura della legalità, lo sviluppo dell'attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione, la sperimentazione di progetti con Enti locali, singoli o associati anche in raccordo con i soggetti sociali. Le disposizioni si spingono fino a prevedere forme di tutela avanzatissime, ponendo a carico del Fondo le spese di assistenza legale e consulenza aziendale in favore delle vittime.

Per il fabbisogno finanziario per l'attivazione degli interventi previsti dalla legge l'art.7, che istituisce il Fondo di solidarietà, dispone che lo stesso sia finanziato annualmente con la legge di bilancio e che la Giunta regionale provveda annualmente a ripartirlo in quote in base all'utilizzo del fondo stesso.

Inoltre l'Art. 12 prevede l'istituzione presso l'assessorato al commercio ed alle attività produttive della Regione Campania l'Unità Speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione e dell'usura, incaricata di svolgere l'istruttoria delle richieste dei benefici. Il lavoro dell'Unità Speciale sarà svolto in collaborazione con la Commissione Speciale "Osservatorio contro la camorra e la criminalità organizzata".



ARTICOLO 1

Il Titolo III della Legge Regionale n. 11 del 9 dicembre 2004 "Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità" è così modificato:

TITOLO III

Misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura e estorsione Fondo di solidarietà

Articolo 6

Principi e finalità

1. La regione Campania, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura ed estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione ed interventi a favore delle vittime di tali reati.
2. La regione Campania riconosce a coloro che sono state vittime di reati riconducibili ad una matrice criminale, che hanno prestato collaborazione all'individuazione dei responsabili, che non sono ad essa connessi, un contributo pari ad euro cinquantamila a valere sul fondo di cui all'articolo 7, cumulabile con gli altri benefici previsti dalla normativa nazionale. Sono stabiliti con successivo regolamento le procedure e i requisiti per l'accesso al beneficio.



Articolo 7

Tutela delle vittime dei reati di estorsione e usura e costituzione del fondo di solidarietà

1. La Regione istituisce un fondo globale di solidarietà, al quale possono accedere tutte le vittime dei reati di estorsione e usura, esercenti attività economiche e imprenditoriali, lavoratori dipendenti e pensionati.
2. Il fondo è finanziato annualmente dalla regione Campania con la legge di bilancio ed è ripartito in quote stabilite annualmente dalla Giunta regionale in base all'utilizzo dello stesso.
3. Il fondo di solidarietà è destinato :
 - a) a sostenere, sotto forma di contributo, le linee di intervento di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché ad integrare i benefici previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernente il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), consentendo l'anticipazione dell'importo complessivamente erogabile a titolo di mutuo ed elargizione dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;
 - b) al **fondo regionale per le costituzioni di parte civile**. A cui fondo accedono :
 - a) le vittime dell'usura, costitutesi parti civile nel relativo procedimento penale, un indennizzo pari al danno subito per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari all'autore del reato;
 - b) le parti civili costitutesi contro la mafia;
 - c) i familiari delle vittime della violenza mafiosa;
 - d) i soggetti privati – sia questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche – che hanno riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che hanno titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti;
4. Sono a carico del fondo le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale e tutoraggio prestati in favore delle vittime connesse alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, alla formulazione della domanda di accesso ai benefici e agli interventi di assistenza legale per la definizione delle posizioni debitorie.
5. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", operanti sul territorio regionale e che hanno costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lett. a), della legge 7 marzo 1996, n.108 e le associazioni e le fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 108/96.



Consiglio Regionale della Campania

6. Il fondo regionale integra i fondi di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge n.108/96 allo scopo di garantire i mutui contratti dai soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti di usura e dai soggetti eccessivamente indebitati e consentire loro il prosieguo e la ripresa dell'attività economica e della vita lavorativa, sociale e familiare.

7. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento.

8. I mutui stipulati ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato ai sensi delle leggi n.108/96 e legge 23 febbraio 1999, n.44



Articolo 8

Requisiti soggettivi di ammissione al fondo

1. Hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 7 le persone offese dai reati di estorsione e usura che hanno sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per l'individuazione dei responsabili.
2. Sono esclusi coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso, hanno procedimento penale in corso per uno dei reati puniti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale o hanno subito sentenze di condanna per i medesimi reati.
3. I benefici sono revocati nei confronti del soggetto richiedente che ha reso dichiarazioni false e reticenti nel procedimento instaurato.
4. Gli ulteriori requisiti e le modalità di accesso sono disciplinati con il successivo regolamento di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Soggetti impegnati nella lotta all'usura e all'estorsione

1. E' istituito, presso la presidenza della regione, l'albo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi, con sede legale in Italia e operanti sul territorio della Campania da almeno tre anni, impegnati nell'educazione e nell'affermazione della legalità e/o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno del racket e dell'usura, in possesso dei requisiti di legge.



Articolo 10

Misure di sostegno in favore dell'associazionismo avente finalità di lotta alle estorsioni e all'usura

1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, al fine di sostenere e incentivare l'associazionismo di settore, eroga contributi in favore di:
 - a) associazioni e organizzazioni antirackett di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 44/99, iscritte all'albo di cui all'articolo 9;
 - b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n.108/96, iscritte all'albo di cui all'articolo 9.
2. Il contributo è concesso, prioritariamente, per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:
 - a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione;
 - b) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un'attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.



Articolo 11

Consulta delle associazioni

1. E' istituita la consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal presidente della regione o dall'assessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall'Unione province italiane (UPI) regionale e dal coordinatore delle prefetture.
2. La consulta è insediata dal presidente della regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione e usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nell'annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti e aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.



Articolo 12

Unità speciale

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituita, presso l'assessorato al commercio e alle attività produttive della regione Campania, la unità speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione e dell'usura, incaricata di svolgere l'istruttoria delle richieste dei benefici di cui alla presente legge e i relativi adempimenti procedurali.
2. L'unità di cui al comma 1 lavora di concerto con la commissione speciale - osservatorio contro la camorra e la criminalità organizzata.
3. L'unità speciale, attraverso i dati forniti dall'osservatorio, fornisce alla consulta un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura nel corso dell'anno precedente, segnalando altresì possibili nuove linee di intervento.
4. La dotazione organica e le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento degli organi di cui al comma 3 sono definite con successivo regolamento, che deve prevedere anche le modalità di raccordo con il commissario governativo antiusura e antiracket.

Adi Sede